

Imagines maiorum in ostensione privata. Per un commento a Sen. *contr.* 2,3,6*

MARIO LENTANO

1. Premessa

A differenza di quanto è accaduto negli ultimi decenni per le altre antologie declamatorie latine, dallo pseudo-Quintiliano maggiore e minore a Calpurnio Flacco, le *Controversiae* di Seneca il Vecchio sono tuttora prive di un vero e proprio commento scientifico; tutto ciò di cui gli studiosi dispongono sono gli apparati di note, pur spesso pregevoli, che accompagnano le traduzioni della raccolta nelle principali lingue della ricerca¹. Prima della sua prematura scomparsa, alla redazione di un simile commento aveva posto mano il filologo scandinavo Lennart Håkanson, cui si deve l'edizione oggi corrente dell'opera senecana, con uno specifico *focus* sugli aspetti linguistici, retorici e testuali; tuttavia, nel *Nachlass* dello studioso le sole annotazioni al primo libro comparivano in una forma abbastanza compiuta da averne consentito la pubblicazione postuma².

Quanto segue, insieme ad altri saggi già pubblicati o attualmente in corso di elaborazione, ambisce dunque anche ad essere un contributo in vista di un futuro, auspicabile lavoro che colmi questa lacuna e assicuri ai dieci libri delle *Controversiae* uno strumento analogo a quello che Stefan Feddern ha apprestato, ormai oltre un decennio addietro, per quello delle *Suasoriae*³.

* Sono grato agli anonimi revisori di «Commentaria classica» per le loro preziose osservazioni, che mi hanno indotto a rettificare alcune sviste e ad aggiungere ulteriori riferimenti alle fonti.

¹ Cfr. in ordine di pubblicazione Bornecque 1932²; Winterbottom 1974; Zannon Dal Bo 1986-1988; Adiego Lajara *et alii* 2005; ancora più asciutto l'apparato di note che accompagna la recente traduzione tedesca di Schönberger-Schönberger 2024.

² Mi riferisco a Håkanson 2016, 83-141.

³ Feddern 2013. Appartengono idealmente a questa serie Lentano 2024a, 2024b e 2025, nonché Lentano c. d. s. e Lentano-Rizzelli c. d. s.

2. Elementi di genere

Il testo che vorrei prendere in considerazione in questa sede ricorre nella terza controversia del secondo libro, il cui tema si presenta nella forma seguente:

L'AUTORE DI UNA VIOLENZA SESSUALE SIA CONDANNATO A MORTE SE ENTRO TRENTA GIORNI NON HA OTTENUTO IL PERDONO DEL PROPRIO PADRE E DI QUELLO DELLA DONNA VIOLENTATA. L'autore di una violenza sessuale ha ottenuto il perdono del padre della donna stuprata, ma non quello di suo padre. Lo accusa di demenza⁴.

Diciamo subito che la vicenda schizzata dal tema si presenta come un assemblaggio di personaggi e situazioni del tutto convenzionali, come è lecito aspettarsi in un universo narrativo, quale è quello della declamazione, caratterizzato da un altissimo tasso di ricorsività. Anzitutto, il motivo della violenza sessuale contro una vergine, quello che la terminologia dei retori definisce *raptus*, torna con particolare insistenza nei temi di scuola: Zola M. Packman ne ha censito una trentina di casi, pari a oltre il 10 per cento dei circa 280 temi conservati, cui andrebbero aggiunti i riferimenti contenuti nella manualistica retorica⁵. Questo interesse per l'argomento viene poi confermato, sia pure in termini polemici, dai critici antichi della declamazione: nel *Dialogus de oratoribus* Tacito menziona le *vitiatarum electiones* fra i temi più triti e inverosimili della pratica scolastica, accanto ai premi per i tirannicidi, agli oracoli che impongono sacrifici umani per porre fine a una pestilenza e alle trasgressioni sessuali delle madri; dal canto suo, in un passaggio della settima satira Giovenale allude

⁴ Sen. *contr.* 2,3 *th.*: *RAPTOR, NISI ET SUUM ET RAPTAE PATREM INTRA DIES TRIGINTA EXORAVERT, PEREAT. Raptor raptae patrem exoravit, suum non exorat. Accusat dementiae*. Il testo di Seneca è citato secondo l'edizione di Håkanson 1989, mentre le relative traduzioni sono da attribuire a chi scrive.

⁵ Mi riferisco a Packman 1999; in Papakonstantinou 2020, 30 il totale sale a 36, ma la differenza discende dal fatto che quest'ultima studiosa include anche i casi in cui la vittima del *raptus* è un uomo. La frequenza del tema aveva già attirato l'attenzione di Migliario 1989, 543-547, che la metteva in relazione con la diffusione della violenza sulle donne emergente dalle fonti di età imperiale, anche se in quelle stesse fonti è rarissima la menzione di processi per stupro. La bibliografia sul tema, piuttosto cospicua, comprende anche Brescia 2012, Caldwell 2014, 74-77 e adesso Papakonstantinou 2025, che riprende e porta a sintesi i suoi precedenti lavori sulla materia (sono grato alla professoressa Papakonstantinou di avermi inviato copia del suo pregevole lavoro).

ai maestri di retorica che, stanchi dei magri onorari che la scuola garantisce loro, decidono di dedicarsi alle *verae lites* del tribunale «lasciando da parte il violentatore», evidentemente identificato come uno dei protagonisti antonomastici del mondo declamatorio⁶.

Ma una controversia, com'è noto, comprende accanto al tema anche una o più norme di diritto che forniscono la cornice giuridica del caso in discussione o delineano le prerogative delle parti coinvolte. Sotto questo profilo, i temi relativi al *raptus* sono disciplinati perlopiù da una legge che riconosce alla donna stuprata il diritto di scegliere tra la condanna a morte del suo violentatore e le nozze senza dote con lui, la stessa cui alludeva Tacito parlando di *electiones*, con il solo vincolo di esprimere tale opzione alla presenza di un magistrato, che in una controversia senecana viene identificato con il pretore⁷. La norma, attestata anche in ambito greco, ricorre in tutte le raccolte declamatorie superstiti e doveva essere a tal punto familiare agli allievi da essere talora indicata con la formula compendiarica *lex raptarum*, mentre in altri casi viene tacitamente presupposta e non compare nel tema⁸; in Seneca, in particolare, essa ricorre già nella controversia 1, 5 e torna poi tre volte nel seguito dell'antologia⁹.

Quello dei retori è però un mondo tutt'altro che monolitico dal punto di vista normativo e nel passaggio da una controversia all'altra la medesima fattispecie criminosa può essere disciplinata da regole anche molto diverse: i maestri di scuola non si sentono vincolati ad alcuna ortodossia

⁶ Cfr. rispettivamente Tac. *dial.* 35,5 (*tyrannicidarum praemia aut vitiatarum electiones aut pestilentiae remedia aut incesta matrum*) e Iuv. 7,168 (*et veras agitant lites raptore relicto*); in Giovenale, al verso citato segue la menzione di altri temi ricorrenti ai quali il maestro ormai votato all'attività forense cesserà di dedicarsi, come quelli del nefenicio, dei mariti accusati di maltrattamenti e ingratitudine e così via (cfr. Santorelli 2016, 298-299).

⁷ Come avviene in Sen. *contr.* 7,8,8. La norma si presenta nella forma *Rapta raptoris aut mortem aut indotatas nuptias optet* o formulazioni analoghe.

⁸ La formula compendiarica *lex raptarum* compare soprattutto in Calpurnio Flacco, nei temi degli estratti 16, 25, 41, 43, 46 e 51, ma non è sconosciuta altrove (cfr. ad esempio Quint. *decl.* 301 *th.*), mentre nelle *Minores* accade spesso che essa sia sottintesa, come nei temi delle declamazioni 247 e 259.

⁹ Si tratta di 1,5; 3,5; 7,8; 8,6. In particolare, la controversia 1,5 discute il caso canonico di un *raptor* che nella stessa notte ha fatto violenza a due donne, delle quali una ne chiede la morte, l'altra opta per il matrimonio. Ampia analisi di questo pezzo declamatorio in Kulawiak-Cyrankowska 2019, mentre per l'ambito greco si può vedere la discussione teorica di Herm. *stat.* 41,9-12 e 87,14-16 Rabe, con il commento di Heath 1995, 148-149.

giuridica e la scelta a favore dell'una o dell'altra versione di una norma è legata dall'esigenza di esemplificare un certo stato di causa o di congegnare una situazione efficace sotto il profilo didattico. In particolare, nel testo che stiamo esaminando la salvezza del *raptor*, altrimenti destinato alla pena capitale, è subordinata alla sua capacità di ottenere il perdono di entrambi i padri coinvolti, con l'ulteriore vincolo che tale perdono deve essere concesso entro i trenta giorni successivi allo stupro; anche in questa versione alternativa, comunque, la legge non è priva di paralleli nella produzione superstita e nella trattatistica retorica, dal momento che viene discussa da Quintiliano nella *Institutio oratoria* e ricorre negli stessi termini in una delle *Minores pseudo-quintiliane*¹⁰. Inoltre, poiché in tutte e tre queste occorrenze a rifiutarsi di accordare il perdono è invariabilmente il padre del *raptor*, il tema della violenza finisce per intrecciarsi con quello delle tensioni generazionali, che gode a sua volta, come è ben noto, di larghissima cittadinanza nei testi di scuola¹¹.

Gli studiosi hanno osservato da tempo come le norme sul *raptus*, in entrambe le formulazioni citate, non sembrano avere riscontri nel diritto greco o romano, se non in forma parziale e comunque in epoche molto più tarde rispetto a quella di Seneca¹². È vero che un passo del giurista Marciano, risalente all'inizio del III secolo d.C. e male epitomato dai compilatori del *Digesto* giustiniano, allude alla remissione della pena per il violentatore che sia riuscito con le sue preghiere a *exorare* il padre della donna, ma solo per soggiungere che il *raptor* resta soggetto in ogni caso

¹⁰ Cfr. rispettivamente Quint. *inst.* 9,2,90-91 e Quint. *decl.* 349; è invece opinabile, a mio avviso, che la norma riportata nell'*excerptum* 25 di Calpurnio Flacco (*Poena raptoris in diem tricesimum differatur*) rappresenti una versione abbreviata e semplificata di quella presente in Seneca, come vuole Sussman 1994, 172. Per un esame parallelo della controversia senecana e di quella pseudo-quintiliana, oltre al commento *ad loc.* di Winterbottom 1984, cfr. Dingel 1988, 25-26.

¹¹ Su questo aspetto non mette conto citare qui l'ampia bibliografia che si è stratificata negli ultimi decenni; mi limito dunque a segnalare il pionieristico e tuttora imprescindibile contributo di Thomas 1983.

¹² Al riguardo, oltre ai consueti repertori sulle leggi declamatorie (Lécrivain 1891, 688; Boissier 1902, 495-496; Bornecque 1902, 60-61; Sprenger 1911, 202-207; Lanfranchi 1938, 462-466; Bonner 1949, 89-91; Langer 2007, 65-70; Wycisk 2008, 275-276), va visto il lavoro specifico di Casinos Mora 2011 e adesso Papakonstantinou 2025. Cfr. anche Heath 2004, 10-16; Évêque 2018, 32 e n. 180; Lendon 2022, 119-123 nonché, da un punto di vista giuridico, Evans-Grubbs 1989.

all'accusa di un *extraneus* e che al reato non si applica la prescrizione dei cinque anni stabilita dalla normativa augustea sull'adulterio¹³. Tuttavia, quando si ha a che fare con le leggi scolastiche, la loro corrispondenza con il diritto vigente in Grecia o a Roma è solo uno degli aspetti da indagare; accanto ad esso, vale la pena di chiedersi in che modo una certa disciplina entri in risonanza o in conflitto con le altre norme che regolano la vita dell'immaginaria Città dei retori e quali siano le sue implicazioni culturali e antropologiche.

A questo riguardo, non c'è dubbio che la *lex raptarum* per antonomasia, quella che riconosce alla vittima di una violenza sessuale la facoltà di decidere della vita e della morte del colpevole attraverso la semplice espressione della propria volontà, attribuisca alla *rapta* la titolarità di un potere del quale essa non avrebbe mai potuto godere nel mondo reale e che rappresenta un'eccezione anche nell'ambito del diritto scolastico¹⁴. Alla donna, infatti, non solo viene accreditata la prerogativa di infliggere una condanna capitale, che in declamazione appartiene di norma al solo tribunale, ma essa finisce per esercitare un potere non troppo dissimile da quello che la prassi romana riserva in esclusiva al padre: un dato del quale i retori si mostrano pienamente consapevoli, se una delle *Minores* pseudo-quintiliane sul tema spiega come la legge abbia concesso alla *rapta* la signoria sulla vita e sulla morte del suo violentatore e ricorre a questo proposito all'impegnativa locuzione *potestas vitae ac necis*, che arieggia la consueta definizione del diritto paterno¹⁵. Allo stesso modo, laddove si

¹³ Il passo in questione si legge in D. 48.6.5.2 (Marcian. 14 *inst.*): *Qui vacan-tem mulierem rapuit vel nuptam, ultimo supplicio punitur et, si pater iniuriam suam precibus exoratus remiserit, tamen extraneus sine quinquennii praescriptione reum postulare poterit*. Per un'interpretazione che ipotizza una possibile influenza delle controversie di scuola sul dettato marciano cfr. Querzoli 2011; torna ora sul tema Papakonstantinou 2025, 136-142.

¹⁴ Quanto meno, un simile diritto non è espressamente attestato nella prima età imperiale, cui datano le principali raccolte di controversie latine; Giunio Rizzelli, che ringrazio, mi fa notare al riguardo che una forma di pronunciamento della *rapta* doveva però essere prevista almeno all'inizio del IV secolo d. C., come si evince dal fatto che essa fosse espressamente vietata dall'editto di Costantino in materia di *raptus*, databile al 326 e sul quale rimando a Evans-Grubbs 1989 e ora alla puntuale analisi di Papakonstantinou 2025, 73-85.

¹⁵ Quint. *decl.* 309,12: *Potestatem tibi vitae ac necis lex dedit*, con il commento *ad loc.* di Pasetti *et alii* 2024. Per le *Declamationes minores* adotto il testo di Winterbottom 1984. Aggiungo che significativamente nell'estratto 34 di Calpurnio Flacco, sul quale torniamo più avanti, la *rapta* è definita *iudex*: come osserva giu-

pronunci invece a favore delle nozze, la donna violata acquisisce la possibilità di decidere in merito alle proprie scelte matrimoniali, avocando a sé, anche in questo caso, la prerogativa squisitamente paterna di provvedere alla sistemazione coniugale delle proprie figlie. Non a caso, nelle antologie superstiti non mancano controversie nelle quali affiora il sospetto che il *raptus* sia stato simulato proprio allo scopo di propiziare il matrimonio con un uomo al quale la sua presunta vittima era già legata, eludendo così la necessità di ottenere il consenso del padre¹⁶.

Di fronte a questo inedito cumulo di poteri in capo alla *rapta*, non sorprende che i padri delle declamazioni latine tentino a più riprese di ingerirsi nelle scelte delle proprie figlie, con l'intento di rendere di fatto inoperante il diritto di opzione che la legge riconosce loro. Può accadere così che il padre impugnò lo strumento della *abdicio* contro la *rapta* che non si è pronunciata secondo le sue indicazioni oppure che chieda alla figlia di troncò il matrimonio già in essere e frutto della sua opzione, come avviene in due *Minores* pseudo-quintiliane, o ancora che agisca prima che l'opzione stessa venga manifestata, come in un estratto di Calpurnio Flacco che vede una *rapta* trattenuta abusivamente in casa dal padre e il suo *raptor* mobilitarsi perché alla donna sia concesso infine di recarsi davanti al magistrato e di rendere pubblica la sua scelta¹⁷. In quello che resta della declamazione calpurniana, il giovane rileva come la legge affidi alla diretta interessata, e a lei sola, la decisione sulla sorte del proprio stupratore e come risulti dunque arbitrario il ricorso del padre ai

stamente il recente commento di Knoch 2024, 170, n. 112, la donna «mittels ihrer Wahlmöglichkeit wie ein Richter fungiert». Non condivido invece l'interpretazione politica che Leigh 2001 ha dato delle controversie in materia di *raptus* e della pericope pseudo-quintiliana sulla *potestas vitae ac necis* attribuita alla *rapta*.

¹⁶ È quanto sembra emergere dal complicato tema della *Minor* 259, per la quale rimando al commento di Pasetti *et alii* 2019. Un simile sospetto emerge peraltro ancora nella normativa giustiniana (*cod. Iust.* 9,13,1,2), come ha osservato giustamente Kaster 2001, 329, n. 26. La *Minor* 262 presenta invece il caso di un uomo sposato che ha violato una vergine, la quale ha successivamente optato per le nozze, al solo scopo di ripudiare legittimamente la moglie.

¹⁷ Cfr. rispettivamente Quint. *decl.* 259 e 368; Calp. Fl. 34. Il tema di quest'ultimo *excerptum*, che cito secondo il testo di Håkanson 1978, recita: *RAPTA RAPTORIS MORTEM AUT INDOTATAS NUPTIAS PETAT. Raptam pater vinculis continet, raptor duci ad magistratus desiderat*. In generale, sul rapporto tendenzialmente conflittuale tra la *lex raptarum* e la *patria potestas* indugia il già citato lavoro di Brescia 2012, nonché Brescia 2016.

suoi poteri coercitivi in presenza di una norma che lo estromette dalle decisioni della figlia¹⁸.

Il fatto è che i padri delle controversie di scuola latine si acconciano con difficoltà a vedere i loro poteri ridimensionati o sormontati dalle prerogative di altre figure del proprio universo familiare, anche quando tali prerogative siano espressamente previste dalla norma: nel mondo pressoché interamente leggificato dei retori, che mira a comprimere l'esercizio di poteri sottratti al controllo del pubblico tribunale, la *patria potestas* recalcitra, cercando di smarcarsi dai limiti che le impone la presenza di altri portatori di diritti e di rivendicare la propria tradizionale assolutezza di *nomen omni lege maius*¹⁹. In questo senso, la pretesa paterna di interferire con l'opzione della figlia stuprata trova un parallelo con quanto si verifica nelle declamazioni sul *vir fortis*, un'altra figura cui il diritto delle scuole attribuisce la possibilità di scegliere un premio a sua discrezione come riconoscimento delle imprese compiute sul campo di battaglia: anche l'eroe di guerra, infatti, cade puntualmente vittima del ripudio paterno ogni volta che la sua scelta non si eserciti nella direzione voluta dal padre o quanto meno a beneficio di quest'ultimo²⁰. Ecco perché nei temi scolastici fondati sull'opzione della *rapta* i padri cercano in ogni modo di imporre la loro volontà, trattenendo forzatamente in casa le proprie figlie o puntando a coartare le loro decisioni affinché si adeguino alla soluzione che i padri stessi reputano più appropriata²¹.

¹⁸ 29,20-30,2 H.: *Nihil equidem leges clementius paraverunt, quam quod de lege raptarum non licet alii iudicare. Medius his nemo est. Sum reus, sed exhibe iudicem meum! Pro deum atque hominum fidem! In qua civitate raptor solutus est, in ea rapta vincitur?*

¹⁹ La definizione si legge in Quint. *decl.* 6,14,6 (adotto qui la numerazione dei paragrafi stabilita da Stramaglia 2021), su cui cfr. tra gli altri Santorelli 2019. Anche in questo caso, la declamazione riflette probabilmente situazioni del mondo ad essa contemporaneo: il varo delle leggi matrimoniali augustee, ad esempio, sembra creare qualche frizione tra le nuove statuizioni normative e il potere paterno, che ne viene in una certa misura limitato. Ma è una questione che non è possibile approfondire in questa sede.

²⁰ È il caso, tra gli altri, delle due *Minores* gemelle 287 e 375, che condividono il medesimo tema: qui un padre sotto accusa per tradimento ripudia il figlio *vir fortis* perché questi si è rifiutato di impiegare il premio per chiedere la cancellazione del processo (*abolitio iudicii*) a beneficio del padre stesso.

²¹ Non mancano peraltro casi in cui si teorizza espressamente la necessità per la *rapta* di acquisire il consenso paterno prima di manifestare la propria opzione. È quanto si verifica in Quint. *decl.* 349,9, una controversia il cui tema, come si è

In questo senso, si può dire allora che una norma come quella che subordina la sorte del *raptor* alle decisioni dei due padri coinvolti finisce per normalizzare l'eccezione, rimuovendo l'anomalia costituita dal diritto di scelta altrove riconosciuto alla *rapta* e ripristinando una distribuzione più convenzionale e rassicurante dei ruoli e dei poteri: qui infatti la vittima dello stupro viene esclusa dalla scena e ogni decisione sulla vita e sulla morte dello stupratore torna nelle mani delle figure cui tradizionalmente compete. Ora il padre della donna violata non ha bisogno di condizionare con un atto di ostruzionismo o di prevaricazione la facoltà che la legge assegna in esclusiva alla figlia, perché questa volta sarà il *suo* pronunciamento, e non quello della donna, a decidere la sorte del *raptor*, nello stesso momento in cui anche il padre di quest'ultimo recupera appieno lo *ius vitae necisque* che nell'altra situazione gli veniva di fatto sottratto a tutto vantaggio della *rapta*.

Infine, tra gli elementi della controversia senecana che appartengono alle *routines* declamatorie rientra il fatto che il *raptor* reagisca al mancato perdono del padre – o meglio, al fatto che l'uomo non accenni a manifestare la propria decisione, pur approssimandosi ormai la scadenza dei trenta giorni – impugnando contro di lui l'accusa di *dementia*, l'unica a disposizione di un figlio a norma dell'adagio che non prevede contro il padre altra azione giudiziaria²². Qui come altrove, peraltro, tale accusa diventa il pretesto per portare all'attenzione del tribunale un esercizio dei poteri paterni giudicato arbitrario o lesivo da chi se ne ritiene ingiustamente colpito: già il retore Porcio Latrone, proprio nel contesto della controversia 2,3, osservava che i temi in materia di *actio dementiae* si risolve-

già visto, riproduce quella della senecana 2,3: *ne illud quidem credibile est, filiam nuptias optaturam fuisse nisi te [scil. patre] volente: primum quod in nulla virgine tantum audaciae, tantum confidentiae est ut apud magistratum et de re summa audeat optare inconsulto patre.*

²² La formula – *Adversus patrem ne qua sit actio nisi dementiae* – compare in termini sostanzialmente analoghi nel tema della *Minor* pseudo-quintilianea 346 e nell'*Ars rhetorica* di Fortunaziano, 98,5-6 Halm = 97,18-19 Calboli Montefusco. Le controversie latine in materia di *actio dementiae* sono state esaminate più volte, con la consueta acribia, da Giunio Rizzelli (cfr. Rizzelli 2014 e 2015); in particolare per la controversia 2,3 cfr. Rizzelli 2014, 26-43 e 2019, 103-104; sul rapporto padre-figlio nel testo senecano e in quello parallelo dello pseudo-Quintiliano (mi riferisco alla già ricordata *Minor* 349) cfr. poi Dingel 1988, 25-26 e Gunderson 2003, 118-120; in relazione al solo Seneca il Vecchio cfr. infine Di Ottavio 2012, 80-100.

no di fatto in un dibattito *de officio patris*²³. In questo senso, il ricorso alla *actio dementiae* da parte dei figli si può assimilare all'analogo uso che le mogli fanno della cosiddetta *actio malae tractationis*: una forma di tutela giuridica che dovrebbe sanzionare i comportamenti irrispettosi del marito nei loro confronti e che diviene invece in molti casi strumento di contestazione contro gli abusi della *patria potestas*, presentati alla stregua di altrettante forme di maltrattamento nei confronti delle madri²⁴.

Il fatto è che nei temi di scuola, come abbiamo già osservato, il potere del padre dimostra una spiccata forza d'inerzia, riflesso di una cultura in cui esso continua a occupare una posizione di grande rilievo, e non appare mai oggetto di un attacco diretto, per il quale le norme scolastiche non forniscono la necessaria strumentazione legale. Eppure, quel potere viene più volte messo in causa e portato alla sbarra da mogli e figli, e dunque dalle figure sulle quali esso tradizionalmente si esercita, che sfruttano i ristretti margini concessi loro da leggi poste a tutela dell'ordine patriarcale o fanno un uso originale e creativo di norme come quelle sulla demenza o sul maltrattamento, piegandole a scopi diversi da quelli originariamente previsti dal legislatore. Se non è lecito mettere direttamente in questione il loro potere, insomma, i padri della declamazione possono comunque essere chiamati a rendere conto dei propri atti; oltre tutto, questo comporta il transito del conflitto familiare dalla sfera domestica, dove l'autorità paterna si esplica di fatto senza contraddittorio, al contesto 'terzo' del pubblico tribunale, che mette virtualmente entrambe le parti su un piano di parità e si presume equidistante rispetto ad esse²⁵.

3. Immagini a processo

Esaminati gli aspetti 'di genere' della controversia 2,3 e i suoi nessi con il più ampio bacino testuale cui appartiene, l'aspetto sul quale intendiamo ora concentrare l'attenzione riguarda una pericope del retore Giunio Gallione, che appartiene alla ricca sezione di interventi a favore del padre:

²³ Sen. *contr.* 2,3,12.

²⁴ Questa funzione della *actio malae tractationis* emerge con chiarezza in un tema come il seguente, testimoniato nella manualistica retorica: *tres filios lege indemnatorum occidit; reus est uxori malae tractationis* (Fortun. *rhet.* 87,13-14 Calboli Montefusco = Grill. in *Cic. inv.* 71,17-18 Jakobi). Sulla norma cfr. in tempi recenti Breij 2015, 60-70.

²⁵ Su questa funzione perequativa del tribunale nelle controversie di scuola mi è capitato altre volte di soffermarmi, cfr. in particolare Lentano 2009, 189-210.

«Chiedo il tuo perdono (*Rogo*)», mi dice. Adesso? Qui? Così? Se avessi voluto pregarmi, avresti dovuto addurre i parenti, gli amici, le immagini degli antenati, le lacrime, i gemiti che affiorano dal profondo. Prendo gli dèi a testimoni, io in questo modo avrei pregato il padre della ragazza²⁶.

Formulata nell'ambito di un processo per demenza, argomenta dunque Gallione, la richiesta di perdono rivolta al padre appare per un verso fuori contesto – ora in questione non è più la violenza commessa dal figlio, ma solo l'accertamento della presunta follia dell'imputato –, per l'altro fuori tempo massimo; inoltre, essa tradisce da parte del giovane il tentativo di guadagnare una posizione di forza, brandendo la prospettiva dell'interdizione che incomberebbe sul padre ove fosse riconosciuto demente dal tribunale come mezzo di pressione per estorcergli il perdono sino a quel momento negato. Inevitabile che il padre trovi inaccettabile il tentativo, alla luce di quella tendenza a riaffermare le prerogative della *patria potestas* di cui si è detto nel paragrafo precedente. Non a caso, l'uomo prosegue spiegando che potrà considerare l'ipotesi di mostrarsi indulgente solo quando il figlio gli si presenterà nella postura di chi rivolge una supplica piuttosto che in quella di chi avanza una pretesa, adottando quell'atteggiamento di subordinazione che all'uomo appare l'unico appropriato nei confronti di un padre²⁷.

In questo senso, è interessante il fatto che nelle parole di Gallione la richiesta del figlio si riassume in una sola parola, *Rogo*. Ragionando su questo verbo, Seneca il filosofo rileva come *rogo* sia «un termine che mette a disagio, pesante, di quelli da pronunciare a testa bassa»; proprio per questo, il benefattore ne farà grazia all'amico o a coloro che intende rendersi amici attraverso i propri meriti, senza aspettare che costoro siano costretti a dichiarare esplicitamente i loro bisogni: giunge sempre tardi il beneficio che viene concesso dopo essere stato richiesto²⁸. Ma questa, ap-

²⁶ Sen. *contr.* 2,3,6: «*Rogo*» inquit; nunc? Hic? Sic? Si volebas rogare, admovisses propinquos, amicos, maiorum imagines, lacrimas, repetitos alte gemitus. Testor deos, sic rogaturus fui puellae patrem. Quest'ultima frase non appare immediatamente perspicua e viene così parafrasata da Winterbottom 1974 nella sua annotazione *ad loc.*: «If you had asked me first, I should have helped persuade him».

²⁷ *Ibid.*: Quando, inquit, misereberis? Cum vultum in supplicis habitum summissis.

²⁸ Sen. *ben.* 2,2: *Molestum verbum est, onerosum, demisso vultu dicendum, rogo. Huius facienda est gratia amico et quemcumque amicum sis promerendo facturum. Properet licet, sero beneficium dedit, qui roganti dedit.* Sul passo cfr. Ricottilli 2011, 415.

punto, è una delicatezza che va osservata tra amici o tra quanti aspirano a creare una relazione di tipo orizzontale; al contrario, il padre della controversia senecana intende ripristinare un *framework* comunicativo che ribadisca i rapporti di forza tra le parti e non li ponga invece su un intollerabile piano di parità o addirittura li ribalti a tutto vantaggio del figlio²⁹.

Subito appresso, il padre allude poi ad *amici e propinqui* che suo figlio avrebbe dovuto mobilitare perché agissero come mediatori della sua richiesta di perdono. Di per sé, il motivo risale almeno a Plauto: nella *Mostellaria*, il giovane Filolachete punta a blandire il padre inviando l'amico Callidamate in qualità di paciere perché si vergogna di presentarsi in prima persona davanti a un uomo ormai a conoscenza delle sue malefatte³⁰. In ambito scolastico, la menzione congiunta di amici e parenti torna tra l'altro nella *Minor* 281, dove si discute il caso di un figlio che ha minacciato suo padre armi in pugno perché ritirasse il provvedimento di *abdicatio* nei suoi confronti ed è ora sotto accusa per tentato parricidio:

Volevi ottenere il mio perdono? Sarebbe stato ben più opportuno che tu me lo chiedessi in un altro luogo, in un altro momento – subito dopo il mio ripudio – e dopo aver convocato parenti e amici³¹.

Anche in quest'ultimo caso, insomma, la via dell'appello ad amici e parenti si contrappone a un atto di forza da parte del figlio, che ha preferito ricorrere alla violenza per sostenere la propria richiesta.

A risultare non del tutto perspicua, nell'intervento di Gallione, è invece la menzione delle *imagines maiorum* accanto ad *amici e propinqui*. Com'è ben noto, questa espressione designa in latino le maschere di cera degli avi defunti, custodite in apposite teche negli atrii delle residenze aristocratiche e da lì rimosse in particolare in occasione dei funerali di un membro della *gens*, allorché venivano indossate da figuranti che scortavano poi il feretro sino al Foro e presenziavano al momento della *laudatio*

²⁹ Come emerge ad esempio dall'intervento di un altro declamatore, Arellio Fusco padre (2,3,4): «*Moriar*» *inquit: etiamnunc minaris? Nondum rogas?*

³⁰ Plaut. *most.* 1155-56: *Is adit me: nam illum prodire pudet in conspectum tuom / propter ea quae fecit, quom te scire scit.*

³¹ Quint. *decl.* 281,5: *Exorare me volueras? Quanto oportunius alibi rogasses, alio tempore, cum primum abdicatus es, adhibitis propinquis, amicis!* Il rinvio a questa controversia pseudo-quintiliana si trova nella nota di Bornecque 1932 a Sen. *contr.* 2,3,6; altri passi utili sono citati da Winterbottom 1984, 393 nel commento a Quint. *decl.* 280,14, cui rimanda anche il recente Pasetti *et alii* 2019, *ad loc.*

*funbris*³². Nella raccolta senecana, non è questo l'unico caso in cui si allude alle *imagines*, che costituivano senza dubbio una realtà familiare ai retori latini: in altre controversie, quelle effigi vengono ricordate a proposito di due grandi famiglie dell'aristocrazia repubblicana come i Fabi e i Metelli, che si erano imparentate tra loro finendo per intrecciare anche le relative *imagines*, oppure se ne fa menzione in riferimento a Pompeo Magno, in questo caso per indicare che la loro assenza non aveva precluso al futuro generale la possibilità di giungere all'apice della gloria, secondo un motivo topico a Roma quando si tratta di elogiare un *homo novus*³³.

A queste due occorrenze se ne aggiunge poi una terza, particolarmente interessante perché ricorre ancora sulla bocca di Gallione all'interno di una controversia a tema storico ambientata nell'Atene del V secolo a. C. Dopo essersi offerto come sostituto del padre Milziade, vincitore di Maratona ma defunto in carcere senza aver saldato il debito da lui contratto con la città, il giovane Cimone era stato riscattato dal ricco Callia, che gli aveva altresì offerto in moglie la propria figlia; qualche tempo dopo, però, Cimone aveva colto la donna in flagrante adulterio e l'aveva giustiziata nonostante la richiesta di clemenza a lui rivolta dal suocero, che per tutta risposta lo accusava ora di ingratitude³⁴. L'intervento di Gallione è tra quelli in cui Cimone rivendica la legittimità del proprio operato e colpisce per la clamorosa incongruenza di prestare all'Atene di età classica un costume ignoto al mondo greco come quello delle *imagines maiorum*:

³² Lo studio più ricco sul tema resta quello di Flower 1996, impreziosito da un'amplissima appendice di fonti; cfr. anche De Sanctis 2009 da una prospettiva antropologica e Annunziata 2019 per uno sguardo giuridico (devo a Laura D'Amati, che ringrazio, la conoscenza di quest'ultimo contributo).

³³ Cfr. rispettivamente 2,1,17 (dove *Fabiorum* è correzione moderna del tràdito *Fabriciorum*) e 1,6,3 e 4 (con il relativo *excerptum*), un passo che presenta qualche incertezza testuale, ma nel quale il riferimento alle *imagines* è sicuro; cfr. anche 7,6,10. L'ultima occorrenza si trova nella controversia 9,1 della quale diciamo subito appresso.

³⁴ Sen. *contr.* 9,1 *th.*: *Miltiades peculatus damnatus in carcere alligatus decessit. Cimon, filius eius, ut eum sepeliret, vicarium se pro corpore patris dedit. Callias dives sordide natus redemit eum a re publica et pecuniam solvit; filiam ei suam collocavit, quam ille deprensam in adulterio deprecante patre occidit. Ingrati reus est.* Su questa controversia e sul ruolo che in essa gioca l'evocazione dei *maiores* rimando a Lentano in corso di stampa.

Davanti ai miei occhi stavano le immagini dei miei antenati e Milziade, inviato dalla sua sede, splendeva in tutta la sua maestà di generale vittorioso e invocava nuovamente le mie mani³⁵.

È chiaro, dunque, che agli occhi di Gallione, che fu anche un valido oratore forense, l'evocazione delle *imagines* in ambito processuale appariva un efficace strumento a sostegno delle proprie tesi, al punto che il declamatore se ne serviva persino in un contesto nel quale, a rigore, esse non avrebbero potuto fare la loro comparsa³⁶. Se però prescindiamo dalla loro incongrua presenza nella vicenda di Cimone, la funzione qui attribuita alle *imagines* – quella di influenzare il comportamento di quanti intrattengono con esse un'interazione visiva – appare tutt'altro che sorprendente: nella cultura romana le maschere degli avi rappresentano un manufatto potente, la cui *agency* si manifesta in primo luogo nella capacità di quanti sono in esse effigiati di proporsi come modelli di comportamento e di esercitare come tali sui loro discendenti una spinta irresistibile a emularne le imprese³⁷. Cimone poteva insomma ritenersi giustificato per aver agito a tutela del proprio onore sotto la sollecitazione dei suoi *maiores* e in primo luogo del padre Milziade.

Tutto questo, però, non chiarisce ancora quale significato avesse per Gallione il richiamo alle *imagines* nella vicenda del *raptor*: anche Harriet Flower, nella sua tuttora imprescindibile monografia sulle maschere degli antenati, cita bensì le parole del declamatore latino, ma si limita a osservare che esse rivelano una percezione di quelle maschere «as an essential part of an emotional appeal to a jury, with whom they were expected to carry some weight», senza meglio definire il significato che assumono nella controversia in questione³⁸. Oltre tutto, Gallione mette sullo stesso piano *amici*, *propinqui* e *imagines* come oggetti della medesima azione

³⁵ Sen. *contr.* 9,1,8: *Steterunt ante oculos meos maiorum imagines emissusque sede sua Miltiades maiestate imperatoria refulsit et iterum meas invocavit manus*. La stessa incongruenza si verifica anche in 9,1,4 (*Videbatur mihi omnis maiorum meorum circa me turba fremere dicentium: «Ubi sunt illae manus, quae solvere Miltiadem?»*), tratto dall'intervento del retore Vibio Gallo, se, come credo, la menzione della *turba maiorum* allude ancora una volta alle *imagines*.

³⁶ Le informazioni su Gallione come declamatore sono raccolte in Bornecque 1902, 173-176, mentre per la sua figura come oratore va visto Balbo 2007, 247-253.

³⁷ Sulla funzione performativa delle *imagines maiorum* mi permetto di rimandare a Lentano 2009, 131-156.

³⁸ Flower 1996, 151.

verbale, quella di *admovere*, e sembra dunque avere in mente qualcosa di molto concreto, come se al figlio si consigliasse di porre sotto gli occhi del padre tanto gli amici e i congiunti quanto le effigi degli antenati.

Una possibile risposta alla domanda può venire da una prassi attestata nella realtà processuale romana e studiata a più riprese da Gabriella Moretti e in tempi recenti da Andrea Balbo: mi riferisco all'utilizzo di strumenti visuali o *visual tools*, come li definiscono i due studiosi, in ambito oratorio allo scopo di suscitare una risposta emotiva nella giuria o più in generale nel pubblico e influenzarne così il pronunciamento o le reazioni³⁹. Si tratta di una vera e propria oggettistica di scena che poteva comprendere spade o vesti incrostate di sangue, frammenti di ossa che si pretendevano estratti da una ferita e persino il cadavere della vittima e che aveva ovviamente il fine di orientare i suoi destinatari nella direzione auspicata da chi ne organizzava l'ostensione⁴⁰: in quanto tale, essa trovava il suo ambito di applicazione non solo nell'oratoria giudiziaria, ma anche in quella epidittica o deliberativa. Un caso macroscopico e ben noto è quello del manichino in cera di Cesare, sul quale spiccavano i segni delle ventitré ferite inferte dai congiurati, che secondo la tradizione nota ad Appiano venne fissato a una sorta di gru e fatto ruotare sulla folla assiepata nel Foro per i funerali del dittatore: come si sa, la macabra effigie sortì l'effetto, certo pianificato da chi aveva allestito la messinscena, di eccitare fino al parossismo la rabbia popolare, che presto si mutò in una vera e propria caccia all'uomo ai danni dei cesaricidi⁴¹.

In riferimento all'ambito propriamente giudiziario, Gabriella Moretti riferisce due esempi, uno di cui abbiamo notizia grazie all'orazione ciceroniana in difesa di Gaio Rabirio, l'altro riportato invece in una pagina di Quintiliano. Nel primo caso si tratta di una *imago* del defunto tribuno

³⁹ Mi riferisco in particolare a Moretti 2014; della stessa studiosa cfr. anche Moretti 2004, in particolare 84-96; 2010, in particolare 80-83; 2015; 2021, con interessanti paralleli tratti dalla cronaca giudiziaria e politica contemporanea (sono molto grato alla professoressa Moretti per avermi inviato copia di alcuni dei contributi qui citati). Cfr. poi Balbo 2018 e soprattutto 2021, in particolare 609-611 sulla declamazione, nonché, più brevemente, Aldrete 1999, 27-29.

⁴⁰ La breve enumerazione deriva da Quint. *inst.* 6,1,30.

⁴¹ App. *BC* 2,147. Come mi fa notare *per litteras* Giunio Rizzelli, l'uso politico del simulacro di Cesare sembra avere la stessa funzione giocata dall'esposizione del cadavere di Lucrezia nel foro di Collazia, dopo il suicidio della matrona stuprata dal figlio di Tarquinio il Superbo, in un altro momento politicamente cruciale della storia di Roma.

della plebe Lucio Apuleio Saturnino che l'accusatore di Rabirio, Tito Labieno, esibì con l'evidente scopo di fomentare l'ostilità del pubblico nei confronti dell'imputato e il rimpianto verso il tribuno, morto all'incirca quarant'anni prima⁴². Purtroppo, il testo ciceroniano non consente di identificare il tipo di *imago* utilizzato da Labieno, anche se l'unico commento a me noto della *Pro Rabirio* assume che si trattasse di una maschera funeraria⁴³.

Più nitido è il secondo caso, desumibile dalla *Institutio oratoria* di Quintiliano. Il retore flavio dedica infatti un certo spazio agli strumenti non verbali tesi a suscitare la commozione dei giudici, ma mette in luce anche i rischi che il ricorso a tali strumenti poteva comportare, specie quando chi doveva impiegarli non assecondava tempestivamente le indicazioni della difesa⁴⁴. A questo riguardo Quintiliano riferisce di alcune cause nelle quali era stato coinvolto in prima persona e tra gli altri riporta il caso che qui ci interessa:

Un altro ritenne di trarre grande vantaggio dall'esibire, a favore dell'imputata, un'immagine del marito, ma essa, al contrario, suscitò a più riprese l'ilarità. Infatti, quelli cui era stato assegnato il compito di presentarla, non sapendo quale fosse l'epilogo, ogni volta che l'avvocato si voltava a guardare verso di loro la mettevano in bella mostra. Quando poi alla fine del discorso venne portata avanti, la sua stessa bruttezza – si trattava infatti di una maschera di cera ricavata dal cadavere del vecchio marito – fece perdere al discorso anche le simpatie che aveva guadagnato sino a quel momento⁴⁵.

Il gustoso episodio sprigiona senza dubbio una comicità irresistibile e mostra in quali infortuni questo tipo di esibizioni sensazionalistiche ri-

⁴² Cic. *Rab. perd.* 25: *Itaque mihi mirum videtur unde hanc tu, Labiene, imaginem quam habes inveneris; nam Sex. Titio damnato qui istam habere auferet inventus est nemo. Quod tu si audisses aut si per aetatem scire potuisses, numquam profecto istam imaginem quae domi posita pestem atque exsilium Sex. Titio attulisset in rostra atque in contionem attulisses.*

⁴³ Alludo a Blake Tyrrell 1978, 128, che parla di «death mask».

⁴⁴ Quint. *inst.* 6,1,37: *Ne illud quidem indignum est admonitione, ingens in epilogis meo iudicio verti discrimen quo modo se dicenti qui excitatur accommodet.*

⁴⁵ Quint. *inst.* 6,1,40: *Alius imaginem mariti pro rea proferre magni putavit, et ea risum saepius fecit. Nam et ii quorum officii erat ut traderent eam, ignari qui esset epilogus, quotiens respexisset patronus offerebant palam, et prolata novissime deformitate ipsa (nam senis cadaveri cera erat infusa) praeteritam quoque orationis gratiam perdidit.* Sull'episodio riferito da Quintiliano, oltre alle pagine di Moretti 2015, 132-133, cfr. Bablitz 2011, 327.

schiava di incorrere se la sceneggiatura dell'ostensione non funzionava a dovere⁴⁶. Per quello che ci riguarda, la pagina di Quintiliano ha soprattutto il pregio di identificare in modo puntuale il tipo di *imago* con cui l'improvvido avvocato sperava di suscitare la pietà dei giudici: si trattava di una maschera di cera ricavata dal volto stesso del defunto, presumibilmente al momento della morte, come accadeva, almeno secondo l'ipotesi più accreditata, nel caso delle *imagines maiorum*⁴⁷.

Infine, agli esempi citati si può accostare un episodio relativo al processo svoltosi all'incirca nel 91 a. C. a carico di un Marco Giunio Bruto colpevole, tra l'altro, di aver dissipato l'ingente patrimonio ricevuto in eredità dal padre. In quel frangente l'accusa era sostenuta dal grande oratore Lucio Licinio Crasso, uno dei protagonisti del dialogo ciceroniano *De oratore*, e poté giovare di un colpo di fortuna inatteso: il passaggio, proprio mentre era in pieno corso l'arringa, di un corteo funebre in onore di una Giunia evidentemente imparentata con lo stesso Bruto, corteo nel quale sfilavano, come di consueto, tutte le *imagines* della *gens*. Da oratore consumato, Crasso colse al volo l'imprevista opportunità per scagliare un nuovo, efficacissimo attacco contro l'imputato:

Bruto, perché te ne stai seduto? Cosa vuoi che dica quella vecchia a tuo padre e a tutti quegli uomini, i cui ritratti accompagnano il funerale? Ai tuoi antenati? E a Lucio Bruto, che ha liberato questo popolo dalla dominazione dei re? Che cosa dirà loro a proposito delle tue attività? A che cosa potrà dire che ti dedichi, a quale gloria, a quale azione virtuosa? [...] E tu osi vedere la luce? Osi guardare in faccia costoro? Osi stare nel Foro, nella nostra città, comparire davanti ai tuoi concittadini? Non provi orrore davanti a quella morta, ai ritratti stessi degli antenati? Non ti è rimasto non solo un modo di emularli, ma neppure un luogo dove collocare le effigi!⁴⁸

⁴⁶ Che il *flop* documentato dalla pagina quintilianea fosse dovuto allo «sbaglio di avere presentato il volto di un cadavere (a occhi chiusi?), senza alcun lavoro e pertanto deforme», come vuole Papini 2011, 38, mi sembra affermazione non supportata dal testo della *Institutio oratoria*; cfr. anche Noy 2011, 8, che fornisce un aggiornato *status quaestionis* sul problema delle *death masks*.

⁴⁷ Sempre che si accetti l'ingegnosa correzione di Halm *cadaveri cera* a fronte dell'insostenibile *caduca veri* del testo trådito. Sul punto cfr. De Sanctis 2009, 130-131, con ulteriore bibliografia.

⁴⁸ Cic. *de or.* 2,225-226: *Brute quid sed eas? Quid illam anum patri nuntiare vis tuo? Quid illis omnibus quorum imagines vides duci? Quid maioribus tuis? Quid L. Bruto, qui hunc populum dominatu regio liberavit? Quid te agere? Cui rei, cui gloriae, cui virtuti studere? [...] Tu lucem aspicerere audes? Tu hos intueri? Tu in foro,*

S'intende che questo episodio si differenzia dall'esempio quintiliano citato in precedenza, sia perché qui alle *imagines* si chiede di provocare l'indignazione piuttosto che la pietà dei giudici, sia soprattutto perché la loro presenza sulla scena del processo non è il frutto di una strategia deliberata, ma deriva da una circostanza casuale, che Crasso sa valorizzare con grande abilità. E tuttavia, pur con queste differenze, la circostanza ricordata da Cicerone conferma la potenza persuasiva riconosciuta alle immagini e la funzione che esse potevano giocare allorché si trattava di pilotare in una direzione o nell'altra i sentimenti della giuria nei confronti dell'imputato⁴⁹.

A questo punto, possiamo tornare alla pagina di Seneca il Vecchio per chiederci se non sia questa la prassi che Gallione aveva in mente allorché parlava di *admovere* le *imagines maiorum*: oltre tutto, non va dimenticato che il declamatore, come abbiamo già ricordato e come accadeva ad altre figure del panorama intellettuale coevo, coltivava in parallelo la frequentazione delle scuole di retorica e l'attività forense e che dunque non doveva essergli ignoto il ricorso ai *visual tools* e, tra questi, alle maschere funebri come mezzo di pressione per influenzare i giudici o più in generale l'uditorio. In questo caso può forse apparire inconsueto che a suggerire l'uso di quegli strumenti non sia il persuasore, ma colui che deve essere persuaso, e dunque il padre stesso del *raptor*, ma il paradosso si spiega sin troppo facilmente considerando la peculiare posizione dell'uomo, che è insieme parte lesa e giudice chiamato a decidere sulla sorte del figlio. Inoltre, il padre descritto da Gallione appare incline a concedere il perdono, a patto che il violentatore ne riconosca le prerogative e ammetta le proprie colpe rinunciando a qualsiasi tentativo di coartare la volontà pa-

tu in urbe, tu in civium esse conspectu? Tu illam mortuam, tu imagines ipsas non perhorrescis? Quibus non modo imitandis sed ne conlocandis quidem tibi locum ullum reliquisti.

⁴⁹ Sul punto cfr. Lentano 2009, 146-147. Uno dei revisori anonimi di «Commentaria classica» mi segnala opportunamente a questo riguardo un passo della seconda orazione ciceroniana *De lege agraria* (2, 100: *quem ad modum, cum petebam, nulli me vobis auctores generis mei commendarunt, sic, si quid deliquero, nullae sunt imagines quae me a vobis deprecentur*), che non si riferisce in senso stretto all'ambito processuale, ma illumina con particolare nitidezza la funzione che le *imagines* degli avi potevano assumere allorché il loro prestigio fosse invocato per attenuare le colpe di un discendente: una situazione non troppo dissimile da quella che il *raptor* della controversia senecana si trovava a fronteggiare.

terna: non stupisce dunque che l'uomo giunga al punto di proporre egli stesso le strategie più efficaci per conquistare la sua indulgenza.

4. Processi domestici e appelli agli antenati

C'è infine un ultimo aspetto che merita di essere chiarito, ed è la circostanza nella quale il giovane *raptor* avrebbe dovuto ricorrere alle *imagines* dei suoi antenati. Tale circostanza non coincide evidentemente con il processo in corso, nel quale si dibatte intorno alla presunta *dementia* del padre, ma con i giorni successivi al *raptus*, nei quali il figlio aveva colpevolmente scelto di rivolgersi al solo padre della *rapta* piuttosto che al suo; se poi ci chiedessimo quale scenario Gallione avesse in mente per questo primo, mancato confronto tra padre e figlio, il declamatore offre un puntuale indizio al riguardo proprio quando cita *amici e propinqui*, come si è già ricordato, tra coloro che il giovane avrebbe dovuto mobilitare a sua difesa. Amici e parenti sono infatti le due tipologie di soggetti invariabilmente menzionate dalle fonti a proposito del *consilium* o *concilium necessariorum*, o ancora *consilium domesticum*, quella sorta di giuria informale che il padre era solito consultare al momento di infliggere una punizione ai familiari soggetti alla sua potestà: in quella circostanza, come emerge dai casi di cui ci è giunta notizia, i membri del *consilium* esprimevano un parere, talora persino in forma scritta per garantirne la segretezza, al quale era costume che il padre si attenesse e diventava dunque essenziale per l'imputato guadagnarne l'appoggio⁵⁰.

Questa interpretazione è confermata dal fatto che proprio a una forma di consultazione con amici e parenti il padre fa riferimento subito appresso, dichiarando la propria intenzione di richiederne il parere una volta ottenuta la piena ammissione di colpa da parte del figlio:

«Quando ti muoverai a pietà?», mi chiede. Quando ti presenterai nell'atteggiamento di uno che chiede pietà, quando dirai «Sono pentito della violenza commessa, sono pentito di non aver chiesto in primo luogo il tuo perdono»,

⁵⁰ Non è qui possibile citare la corposa bibliografia che si è accumulata in materia soprattutto in ambito romanistico, nel tentativo di definire la natura più o meno vincolante del parere espresso dal *consilium* e il rapporto tra poteri pubblici e giurisdizione privata del *pater familias*: mi limito dunque a segnalare lo studio, tuttora autorevole, di Kunkel 1966 e quello di Thomas 1990, in particolare 468-473, attento anche agli aspetti antropologici della riflessione giurisprudenziale romana; sulla questione del rapporto tra giudizio domestico e repressione pubblica cfr. anche Donadio 2012 e Ramon 2015.

quando dirai che sei *tu* ad essere stato pazzo, allora prenderò una decisione con gli amici, prenderò una decisione con i parenti, prenderò una decisione con tua madre⁵¹.

Al riguardo, Michael Winterbottom annota giustamente che la convocazione del *consilium* «is the usual form for a father exercising his *potestas*» e rimanda al caso parallelo della *Minor* 349, nella quale si parla di *iudicia propinquorum atque amicorum*, nonché a due passi di Valerio Massimo in cui compare un riferimento al medesimo istituto⁵². Oltre tutto, della perdurante operatività di questa prassi ancora in età tardo-repubblicana e augustea, e dunque nello stesso orizzonte temporale in cui la controversia senecana veniva dibattuta nelle scuole, sappiamo con certezza grazie a due episodi, relativi ad altrettanti processi domestici contro figli sospettati di parricidio (e nel primo dei due anche di incesto con la matrigna): in entrambi i casi le fonti registrano la convocazione del *consilium* da parte dei padri chiamati a giudicare il caso e spiegano altresì come agli accusati fosse stata data ampia possibilità di difendersi e di argomentare le proprie ragioni⁵³.

Dunque, è a quel contesto che Gallione pensa quando mette in bocca al presunto *furiosus* le parole che abbiamo citato poc'anzi: invece di affrettarsi a supplicare il padre della *rapta*, il giovane avrebbe dovuto avanzare prioritariamente la richiesta di perdono al proprio genitore, accettando di discuterla nel contesto del consiglio domestico che questi avrebbe debitamente convocato, tanto più di fronte a una colpa passibile di sfociare in una condanna capitale. Nella difesa immaginata per lui da Gallione, del resto, l'uomo dà la massima enfasi alla propria intenzione di confrontarsi con i membri del *consilium* attraverso la triplice ripetizione del

⁵¹ Sen. *contr.* 2,3,6: *Quando, inquit, <misereberis? Cum> vultum in supplicis habitum summiseris, cum dixeris: «Paenitet quod rapui, quod te priorem non rogavi», cum dixeris te dementem fuisse, deliberabo cum amicis, deliberabo cum propinquis, deliberabo cum tua matre.*

⁵² Winterbottom 1974, 274, n. 1, con rimando a Quint. *decl.* 349,8 (ma cfr. anche 356,1-2) e a Val. Max. 2,9,2 e 5,8,2. Un probabile riferimento all'operato del *consilium* è anche in Sen. *contr.* 7,1,22, in cui si parla di un padre che giudica il figlio sospetto parricida *inter suos* (lo fa notare Rizzelli 2017, 45).

⁵³ Cfr. rispettivamente Val. Max. 5,9,1 (*defendendi se adulescenti potestatem fecit*) e Sen. *clem.* 1,15,4 (*Audita causa excussisque omnibus, et his, quae adulescens pro se dixerat, et his, quibus arguebatur*). Protagonisti dei due episodi sono rispettivamente Lucio Gellio, censore nel 70 a.C., e Lucio Tario Rufo, console nel 16 a.C.

verbo *deliberabo*, seguito ogni volta da un diverso complemento di compagnia (amici, parenti, moglie); scopo di questa insistita anafora è, con tutta evidenza, quello di presentarsi come un padre che non assume in solitudine le proprie decisioni, specie poi quando da quelle decisioni dipenda la vita stessa del figlio, ma si mostra rispettoso della prassi e alieno da ogni presunzione di autosufficienza. Agire in modo diverso non implicava di per sé alcuna violazione del diritto, dal momento che la convocazione del consiglio domestico non era un obbligo legale, ma veniva ritenuto un segno di arroganza, che sarebbe stato controproducente per Gallione attribuire al padre nel momento in cui ne difendeva le ragioni. A suggerirlo è la vicenda di Tito Manlio Torquato, che nel 140 a.C. giudicò e condannò al termine di un processo domestico il figlio Decimo Giunio Silano, accusato dai provinciali di abusi nel governo della Macedonia, senza riunire il *consilium* e che per questa sua scelta viene censurato da Valerio Massimo: questi commenta che Manlio «credette di non avere neppure bisogno» di confrontarsi con altri interlocutori, ma agì in piena autonomia⁵⁴.

Quali fossero le formalità procedurali seguite nei dibattimenti davanti al *consilium necessariorum* non è dato sapere, perché le informazioni desumibili dalle fonti, come si è detto, si limitano a segnalare la possibilità di difendere le proprie ragioni riconosciuta al reo o alludono alle modalità di espressione della propria sentenza da parte dei consiglieri, cui pure abbiamo accennato, e questo rende tanto più preziose le notizie ricavabili dalla pagina senecana. Le parole di Gallione lasciano intendere, infatti, che in quella sede il figlio poteva fare appello agli amici e ai parenti riuniti

⁵⁴ Mi riferisco a Val. Max. 5,8,3: *ne consilio quidem necessariorum indigere se credit*. Anche in questo caso, peraltro, le nostre fonti sottolineano che il figlio si vide riconosciuta un'ampia possibilità di argomentare le proprie ragioni: oltre a Valerio Massimo (*cognitione suscepta domi consedit solusque utrique parti per totum biduum vacavit*), questo punto emerge anche dal più succinto resoconto di Cic. *fin.* 1,24 (*reque ex utraque parte audita*). Sul punto cfr. in tempi recenti D'Amati 2017, in particolare 131-133 per l'episodio in questione. Mi sembra invece peccare di sottigliezza la distinzione proposta da Ramon 2019, 631, secondo cui «la mancata convocazione del *consilium domesticum*, messa in rilievo da Valerio Massimo [...], non va ricondotta al giudizio sulle *repetundae*, bensì a quello parallelo culminante nell'*abdicatio*»: non direi che la presentazione delle fonti antiche lasci pensare a due giudizi paralleli, ma a un unico pronunciamento nel quale il ripudio del giovane Silano appare la conseguenza diretta della sua accertata colpevolezza.

nel *consilium* – anzi, che ci si aspettava lo facesse – e che poteva altresì chiamare in causa i propri antenati le cui effigi egli aveva dinanzi agli occhi: quest'ultimo dato implica che il dibattito si svolgesse nell'atrio, l'ambiente domestico in cui le *imagines* erano custodite ed esposte alla vista, come avvenne del resto nel già citato caso del 140 a.C. che ebbe come protagonista Manlio Torquato⁵⁵. Nel caso specifico, infine, il verbo *admovere* sembra implicare che sia lo stesso figlio a produrre nel *consilium* amici e parenti a lui favorevoli, e come tali disposti a perorare la sua causa davanti al padre⁵⁶.

Se questa interpretazione delle parole di Gallione appare convincente, possiamo allora tornare ai *visual tools* di cui si è detto nel paragrafo precedente. Gabriella Moretti ha suggerito che l'uso delle maschere dei defunti in contesto oratorio, di cui abbiamo ricordato le attestazioni, avesse la propria origine ultima nel rito del funerale gentilizio e nella relativa *laudatio funebris*, in cui tali maschere giocavano un ruolo di grande rilievo. L'esame della controversia senecana induce però a credere che quell'uso replicasse, in ambito pubblico, quanto avveniva nei processi domestici: era in quest'ultimo contesto, d'altra parte, che quelle *imagines* potevano più facilmente «esercitare un certo peso sulla giuria», per riprendere le parole di Harriet Flower, anzitutto perché esse non dovevano esservi portate dall'esterno, ma appartenevano già alla scenografia nella quale si teneva il dibattito, quella dell'atrio, e in secondo luogo perché del *consilium* facevano parte, oltre agli amici, anche i parenti del padre, e dunque dell'accusato stesso, parenti che in molte delle maschere esposte sulle pareti circostanti dovevano riconoscere i propri stessi avi e che per questo si sarebbero sentiti ancor più sollecitati da un'invocazione ad esse rivolta⁵⁷.

Attraverso le parole di Giunio Gallione, insomma, riusciamo a intravedere alcune delle modalità in cui si esprimeva la relazione tra padri e

⁵⁵ Val. Max. 5,8,3: *videbat enim se in eo atrio consedissee eqs.* (e subito appresso parla di *prima parte aedium*).

⁵⁶ Di quest'ultima osservazione sono debitore a uno dei revisori anonimi di «Commentaria classica», che ringrazio.

⁵⁷ Laura D'Amati, che ringrazio, mi fa notare che sulla puntuale identità di tali *propinqui* le nostre fonti non offrono dettagli; è tuttavia probabile che il termine indichi non solo i parenti, ma anche gli affini e che possa assumere il significato di *necessarii*. A Laura D'Amati devo anche la conoscenza di Lamberti 2024, che affronta il problema proprio in relazione a una declamazione di scuola (cfr. in particolare 412-413, n. 21).

figli a Roma in un momento, quello del processo domestico, in cui essa attraversava una fase di gravissima tensione. Al tempo stesso, la pagina senecana si rivela come un caso di *interpretatio Romana*, allorché un motivo che doveva appartenere già alla tradizione declamatoria greca – in questo caso, la necessità per l'artefice di una violenza sessuale di sottoporsi al giudizio del padre per ottenerne il perdono – viene riletto secondo le coordinate della cultura in cui quel motivo è transitato, che prevedeva in casi del genere la convocazione del *consilium necessariorum* e la richiesta di un parere ad amici e congiunti.

Ad onta dei suoi temi inverosimili e del carattere spurio del suo diritto, insomma, l'universo declamatorio si rivela una volta di più assai meno distante dal mondo che lo circondava di quanto i critici antichi e moderni della retorica di scuola siano disposti a concedere.

Bibliografia

- Adiego Lajara *et alii* 2005 = I. J. Adiego Lajara - E. Artigas Álvarez - A. De Riquer Permanyer (edd.), *Séneca el Viejo. Controversias. Suasorias*, introducción, traducción y notas, 2, Madrid 2005.
- Aldrete 1999 = G. S. Aldrete, *Gestures and acclamations in ancient Rome*, Baltimore-London 1999.
- Annunziata 2019 = D. Annunziata, *Immagini sacre. Alle origini della patria potestas*, in F. P. Casavola - D. Annunziata - F. Lucrezi, *Isola sacra. Alle origini della famiglia*, Napoli 2019, 35-77.
- Bablitz 2011 = L. Bablitz, *Roman society in the courtroom*, in M. Peachin (ed.), *The Oxford handbook of social relations in the Roman world*, Oxford - New York 2011, 317-334.
- Balbo 2007 = A. Balbo (ed.), *I frammenti degli oratori romani dell'età augustea e tiberiana. Parte seconda: età tiberiana*, 1, Alessandria 2007.
- Balbo 2018 = A. Balbo, «*Cetera non sunt narranda, pingenda sunt*». *Retorica visuale e actio in Calpurnio Flacco*, «Maia» 70, 2018, 149-159.
- Balbo 2021 = A. Balbo, *Oggetti di scena e interazione con la performance oratoria nell'eloquenza reale e declamatoria dell'età imperiale. Con un piccolo esempio iconografico*, «Maia» 73, 2021, 600-615.
- Blake Tyrrell 1978 = W. M. Blake Tyrrell, *A legal and historical commentary to Cicero's Oratio pro C. Rabirio perduellionis reo*, Amsterdam 1978.
- Boissier 1902 = G. Boissier, *Les écoles de déclamation à Rome*, «Revue des Deux Mondes» 11, 1902, 481-508.
- Bonner 1949 = S. F. Bonner, *Roman declamation in the late republic and early empire*, Berkeley - Los Angeles 1949.
- Bornecque 1902 = H. Bornecque, *Les déclamations et les déclamateurs d'après Sénèque le Père*, Lille 1902 (rist. Hildesheim 1967).

- Bornecque 1932² = H. Bornecque, *Sénèque le Rhéteur. Controverses et suasoires*, nouvelle édition revue et corrigée, Paris 1932² (1902¹).
- Breij 2015 = B. Breij (ed.), [*Quintilian*] *The son suspected of incest with his mother* (Major declamations, 18-19), Cassino 2015.
- Brescia 2012 = G. Brescia, *Il destino della rapta tra optio e patria potestas*, in Ead., *La donna violata. Casi di stuprum e raptus nella declamazione latina*, Lecce 2012, 59-83.
- Brescia 2016 = G. Brescia, «*Rapta raptoris aut mortem optet aut nuptias*». *Rischi ed equivoci della seduzione nella declamazione latina*, in R. Poignault - C. Schneider (edd.), *Fabrique de la déclamation antique (controverses et suasoires)*, Lyon 2016, 323-352.
- Caldwell 2014 = L. Caldwell, *Roman girlhood and the fashioning of femininity*, Cambridge 2014.
- Casinos Mora 2011 = F. J. Casinos Mora, *Lex raptarum y matrimonio expiatorio*, in P. I. Carvajal - M. Miglietta (edd.), *Estudios jurídicos en homenaje al Profesor Alejandro Guzmán Brito*, 1, Alessandria 2011, 595-623.
- D'Amati 2017 = L. D'Amati, *Contraddittorio e repressione domestica nella cultura del principato: alcune riflessioni*, «IAH» 9, 2017, 127-135.
- De Sanctis 2009 = G. De Sanctis, *Mos, imago, memoria. Un esempio di come si costruisce la memoria culturale a Roma*, in S. Botta (ed.), *Abiti, corpi, identità. Significati e valenze profonde del vestire*, Firenze 2009, 124-148.
- Dingel 1988 = J. Dingel, *Scholastica materia. Untersuchungen zu den Declamationes minores und der Institutio oratoria Quintilians*, Berlin-New York 1988.
- Di Ottavio 2012 = D. Di Ottavio, *Ricerche in tema di querela inofficiosi testamenti. I. Le origini*, Napoli 2012.
- Donadio 2012 = N. Donadio, *Iudicium domesticum: riprovazione sociale e persecuzione pubblica di atti commessi da sottoposti alla patria potestas*, «Index» 40, 2012, 175-195.
- Evans-Grubbs 1989 = J. Evans-Grubbs, *Abduction marriage in antiquity: a law of Constantine (CTh IX. 24. I) and its social context*, «JRS» 79, 1989, 59-83.
- Évêque R. 2018, *La balance et le caducée: l'enseignement du droit dans les écoles de rhétorique à Rome durant la République et l'Empire*, «Cahiers Jean Moulin» 4, 2018, 1-41 (online).
- Feddern 2013 = S. Feddern (ed.), *Die Suasorien des älteren Seneca*, Einleitung, Text und Kommentar, Berlin-Boston 2013.
- Flower 1996 = H. I. Flower, *Ancestor masks and aristocratic power in Roman culture*, Oxford 1996.
- Gunderson 2003 = E. Gunderson, *Declamation, paternity, and Roman identity. Authority and the rhetorical self*, Cambridge - New York 2003.
- Håkanson 1978 = L. Håkanson (ed.), *Calpurnii Flacci Declamationum excerpta*, Stuttgart 1978.
- Håkanson 1989 = L. Håkanson (ed.), *L. Annaeus Seneca Maior. Oratorum et rhetorum sententiae, divisiones, colores*, Leipzig 1989.

- Håkanson 2016 = L. Håkanson, *Unveröffentlichte Schriften, 2, Kommentar zu Seneca Maior, Controversiae, Buch I*, herausgegeben von F. Citti - B. Santorelli - A. Stramaglia, Berlin-Boston 2016.
- Heath 1995 = M. Heath (ed.), *Hermogenes. On issues. Strategies of argument in later Greek rhetoric*, Oxford 1995.
- Heath 2004 = M. Heath, *Menander. A rhetor in context*, Oxford - New York 2004.
- Kaster 2001 = R. A. Kaster, *Controlling reason: declamation in rhetorical education at Rome*, in Y. Lee Too (ed.), *Education in Greek and Roman antiquity*, Leiden-Boston-Köln 2001, 317-337.
- Knoch 2024 = S. Knoch (ed.), *Calpurnius Flaccus. Auszüge aus Deklamationen/Declamationum excerpta*, Berlin-Boston 2024.
- Kulawiak-Cyrankowska 2019 = J. Kulawiak-Cyrankowska, *The death penalty, the "marriage penalty" and some remarks on the utility of Senecan research in the study of Roman law*, «Studia Iuridica» 80, 2019, 197-214.
- Kunkel 1966 = W. Kunkel, *Das Konsilium im Hausgericht*, «ZRG» 83, 1966, 219-251.
- Lamberti 2024 = F. Lamberti, *Testamenta e propinquitias nella declamatio minor 308 (Duo testamenta)*, in L. D'Amati - L. Garofalo (edd.), *Scritti per Francesco Maria Silla*, Napoli 2024, 405-427.
- Lanfranchi 1038 = F. Lanfranchi, *Il diritto nei retori romani. Contributo alla storia dello sviluppo del diritto romano*, Milano 1938.
- Langer 2007 = V. I. Langer, *Declamatio Romanorum. Dokument juristischer Argumentationstechnik, Fenster in die Gesellschaft ihrer Zeit und Quelle des Rechts?*, Frankfurt am Main 2007.
- Lécrivain 1891 = Ch. Lécrivain, *Le droit grec et le droit romain dans les controverses de Sénèque le Père et dans les déclamations de Quintilien et de Calpurnius Flaccus*, «RD» 15, 1891, 680-691.
- Leigh 2001 = M. Leigh, *Seneca the Elder, the controvērsia figurata, and the political discourse of the early principate*, «CLAnt» 40, 2001, 118-150.
- Lendon 2022 = J. E. Lendon, *That tyrant, persuasion. How rhetoric shaped the Roman world*, Princeton-Oxford 2022.
- Lentano 2009 = M. Lentano, *Signa culturae. Saggi di antropologia e letteratura latina*, Bologna 2009.
- Lentano 2024a = M. Lentano, «Aureo, quod aiunt, saeculo natos» (*Sen. contr. 2, 7, 7*): *una nota su declamazione e politica*, «Vichiana» 61, 2024, 103-110.
- Lentano 2024b = M. Lentano, *Quando Penelope non viene creduta. Una lettura della controversia 2, 7 di Seneca il Vecchio*, in F. Giannotti - A. Fo (edd.), *Antiqua amicitia. Studi di lingua e letteratura latina in onore di Silvia Mattiacci*, Pisa 2024, 125-133.
- Lentano 2025 = M. Lentano, *Sopravvivere a un figlio tiranno. Nota a Sen., contr. 1, 7, 8*, «Vichiana» 62, 2025, 85-93.
- Lentano c. d. s. = M. Lentano, *Postume presenze. Sen. contr. 9.1 e la vita culturale dei morti a Roma*, in corso di stampa.

- Lentano-Rizzelli c. d. s. = M. Lentano - G. Rizzelli, *Il tirannicida imperfetto. Sen. contr. 4, 7 tra retorica e diritto*, in corso di stampa.
- Migliario 1989 = E. Migliario, *Luoghi retorici e realtà sociale nell'opera di Seneca il Vecchio*, «Athenaeum» 67, 1989, 525-549.
- Moretti 2004 = G. Moretti, *Mezzi visuali per le passioni retoriche: le scenografie dell'oratoria*, in G. Petrone (ed.), *Le passioni della retorica*, Palermo 2004, 63-96.
- Moretti 2006 = G. Moretti, *Lo spettacolo della Pro Caelio: oggetti di scena, teatro e personaggi allegorici nel processo contro Marco Celio*, in G. Petrone - A. Casamento (edd.), *Lo spettacolo della giustizia: le orazioni di Cicerone*, Palermo 2006, 139-164.
- Moretti 2010 = G. Moretti, *Quintiliano e il "visibile parlare": strumenti visuali per l'oratoria latina*, in P. Galand - F. Hallyn - C. Lévy - W. Verbaal (edd.), *Quintilien ancien et moderne*, Turnhout 2010, 67-108.
- Moretti 2015 = G. Moretti, *Il funus, le images, la laudatio: alle origini dell'impiego di visual tools a supporto dell'oratoria nella tradizione romana*, in C. Pepe - G. Moretti (edd.), *Le parole dopo la morte. Forme e funzioni della retorica funeraria nella tradizione greca e romana*, Trento 2015, 113-146.
- Moretti 2021 = G. Moretti, *Fra passato e presente. Strumenti visuali e immagini nel processo*, «Maia» 73, 2021, 485-495.
- Noy 2011 = D. Noy, «Goodbye Livia»: *dying in the Roman home*, in V. M. Hope - J. Huskinson (edd.), *Memory and mourning. Studies on Roman death*, Oxford-Oakville 2011, 1-20.
- Packman 1999 = Z. M. Packman, *Rape and consequences in Latin declamation*, «Scholia» 8, 1999, 17-36.
- Papakonstantinou 2020 = N. Papakonstantinou, *Le raptus saisi par le droit. Enseigner un crime dans les écoles de rhétorique à Rome (I^{er}-II^e siècle)*, «Clio. Femmes, Genre, Histoire» 52, 2020, 21-41.
- Papakonstantinou 2025 = N. Papakonstantinou, *L'émergence du crimen raptus à Rome. Le système du Pseudo-Quintilien entre rhétorique judiciaire et ius*, Berlin-Boston 2025.
- Papini 2011 = M. Papini, *Le (brutte) cere dei Romani. Verità - senza bellezza - nella ritrattistica repubblicana*, in E. La Rocca (ed.), *Ritratti. Le tante facce del potere*, Roma 2011, 33-43.
- Pasetti et alii 2019 = L. Pasetti - A. Casamento - G. Dimatteo - G. Krapinger - B. Santorelli - C. Valenzano, *Le Declamazioni minori attribuite a Quintiliano*, 1, 244-292, testo, traduzione e commento, Bologna 2019.
- Pasetti et alii 2024 = L. Pasetti - A. Casamento - G. Dimatteo - G. Krapinger - T. Ricchieri - B. Santorelli - C. Valenzano, *Le Declamazioni minori attribuite a Quintiliano*, 2, 293-339, testo, traduzione e commento, Bologna 2024.
- Querzoli 2011 = S. Querzoli, *La puella rapta: paradigmi retorici e apprendimento del diritto nelle Istituzioni di Elio Marciano*, «AOFL» 1-2, 2011, 153-169.
- Ramon 2015 = A. Ramon, *Repressione domestica e persecuzione cittadina degli illeciti commessi da donne e filii familias*, in L. Garofalo (ed.), *Il giudice privato*

- nel processo civile romano. Omaggio ad Alberto Burdese*, 3, Padova 2015, 617-678.
- Ricottilli 2011 = L. Ricottilli, *Aspetti della rappresentazione gestuale nel de beneficiis*, in G. Picone - L. Beltrami - L. Ricottilli (edd.), *Benefattori e beneficiati: la relazione asimmetrica nel de beneficiis di Seneca*, Palermo 2011, 399-429.
- Rizzelli 2014 = G. Rizzelli, *Modelli di "follia" nella cultura dei giuristi romani*, Lecce 2014.
- Rizzelli 2015 = G. Rizzelli, *Declamazione e diritto*, in M. Lentano (ed.), *La declamazione latina. Prospettive a confronto sulla retorica di scuola a Roma antica*, Napoli 2015, 211-270.
- Rizzelli 2017 = G. Rizzelli, *Padri romani. Discorsi, modelli, norme*, Lecce 2017.
- Rizzelli 2019 = G. Rizzelli, *Fra giurisprudenza e retorica scolastica. Note sul ius a Sofistopoli*, «Iura and Legal Systems» 6, 2019, 102-114.
- Santorelli 2016 = B. Santorelli, *Juvenal and declamatory inventio*, in A. Stramaglia - S. Grazzini - G. Dimatteo (edd.), *Giovenale tra storia, poesia e ideologia*, Berlin-Boston 2016, 293-321.
- Santorelli 2019 = B. Santorelli, «*Poteram quidem fortiter dicere: 'Pater iussi'*». *L'autorità paterna a scuola, tra retorica e diritto*, in L. Capogrossi Colognesi et alii, *Anatomie della paternità. Padri e famiglia nella cultura romana*, Lecce 2019, 73-88.
- Schönberger-Schönberger 2004 = O. Schönberger - E. Schönberger (edd.), *Lucius Annaeus Seneca der Ältere. Sentenzen, Einteilungen, Färbungen von Rednern und Redelehrern*, Übersetzung und Anmerkungen, Würzburg 2004.
- Sprenger 1911 = J. Sprenger, *Quaestiones in rhetorum Romanorum declamationes iuridicae*, diss. Halis Saxonum 1911.
- Stramaglia 2021 = A. Stramaglia (ed.), *Quintilian. The Major declamations*, 3, Cambridge (Mass.) - London 2021.
- Sussman 1994 = L. A. Sussman (ed.), *The declamations of Calpurnius Flaccus*, text, translation, and commentary, Leiden - New York - Köln 1994.
- Thomas 1983 = Y. Thomas, *Paura dei padri e violenza dei figli: immagini retoriche e norme di diritto*, in E. Pellizer - N. Zorzetti (edd.), *La paura dei padri nel mondo antico e medievale*, Roma-Bari 1983, 113-140.
- Thomas 1990 = Y. Thomas, *Remarques sur la juridiction domestique à Rome, in Parenté et stratégies familiales dans l'Antiquité romaine. Actes de la table ronde des 2-4 octobre 1986 (Paris, Maison des sciences de l'homme)*, Roma 1990, 449-474.
- Winterbottom 1974 = M. Winterbottom (ed.), *Seneca the Elder. Declamations*, 2, Cambridge (Mass.) - London 1974.
- Winterbottom 1984 = M. Winterbottom (ed.), *The Minor declamations ascribed to Quintilian*, Berlin - New York 1984.
- Wycisk 2008 = T. Wycisk, «*Quidquid in foro fieri potest*». *Studien zum römischen Recht bei Quintilian*, Berlin 2008.
- Zanon Dal Bo A. 1986-1988 = A. Zanon Dal Bo (ed.), *Seneca il Vecchio. Oratori e retori*, introduzione, traduzione e note, 4, Bologna 1986-1988.

Abstract: The contribution examines a passage from Seneca the Elder in which the *imagines maiorum* are mentioned in the context of a domestic trial against a son guilty of *raptus*. Seneca's words show how the defendant could appeal not only to the friends and relatives who formed the jury, but also to the ancestor masks in order to obtain a milder verdict from his father. This illuminates a little-known moment in Roman family life and at the same time a further point of contact between scholastic rhetoric and contemporary reality.

MARIO LENTANO
mario.lentano@unisi.it